

04224/2021



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto da ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. Francesco A. Genovese	Presidente
Dott.ssa Giulia Iofrida	Consigliere
Dott. Antonio Pietro Lamorgese	Consigliere
Dott. Rosario Caiazza	Consigliere
Dott. Eduardo Campese	Consigliere - Rel.

Oggetto

CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO.

Ud. 22/01/2021 CC
Cron. 4224
R.G.N. 24035/2016

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 24035/2016 r.g. proposto da:

(omissis) (cod. fisc. (omissis)), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati (omissis) (omissis), (omissis) e (omissis) , presso il cui studio elettivamente domicilia in (omissis) .
- **ricorrente** -

(omissis) (cod. fisc. (omissis)), rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avvocati (omissis) (omissis) e (omissis) , con i quali elettivamente domicilia in (omissis) (omissis) , presso lo studio dell'Avvocato (omissis) .
- **controricorrente** -

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, depositata il giorno 30/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2021 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.

CRIS
337
2021

FATTI DI CAUSA

1. (omissis) ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso la sentenza della Corte d'appello di (omissis) del (omissis), n. (omissis), che, accogliendo integralmente il gravame promosso dal proprio ex coniuge (omissis) contro la decisione del Tribunale di (omissis) del (omissis), n. (omissis), ed in riforma di quest'ultima, ha respinto la domanda della prima volta al riconoscimento dell'assegno di divorzio ed ha fissato la decorrenza della cessazione per il (omissis) dell'obbligo di mantenimento del figlio (omissis) dall'1 dicembre 2011. Resiste con controricorso il (omissis). Risultano depositate memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. di entrambe le parti.

1.2. In estrema sintesi, secondo la corte (omissis): i) l'ammissione di autosufficienza economica, da parte della (omissis), contenuta nell'accordo di separazione del 2006, successiva di un anno alla dichiarazione della propria cecità civile assoluta (risalente al 2005), era di valenza probatoria tale da precluderle la domanda di assegno divorzile, dal momento che le sue condizioni economiche ed i propri bisogni erano dalla stessa già prevedibili nel 2006, né erano sostanzialmente mutati rispetto ad allora. Peraltro, benché indirettamente, non era trascurabile il risvolto economico positivo avuto dalla liberazione, ora, delle proprie risorse personali richieste allora per assolvere l'obbligazione di cura della figlia quindicenne convivente e dell'altro figlio, maggiorenne, almeno dalla sopravvenuta sua indipendenza economica. Inoltre, altre due "risorse" concorrevano positivamente alla definizione della sua concreta condizione economica perché, pur non essendo reddito, potevano comunque soddisfarne i bisogni così da non gravarne quest'ultimo: l'assegnazione della ex casa coniugale ed il documentato welfare (le erogazioni da lei ricevute dall'Inps per il suo handicap), «capace di coprire, secondo i valori comunemente noti, la maggioranza del salario di una badante convivente utile a tempo pieno»; ii) il (omissis), invece, non era «migliorato economicamente», posto che i suoi redditi avevano «seguito un andamento costante nel tempo perché la loro natura è garanzia di oscillazioni modeste che fanno prevedere che anche per il futuro sarà più o meno così come è stato fin qui». A causa dell'assegnazione della casa coniugale alla (omissis), poi, egli non aveva potuto usufruire di una risorsa importante, pari alla sua quota di comproprietà del bene, con il corrispondente presuntivo risvolto negativo speculare a quello positivo dell'assegnataria. L'unica vera novità era stata la sopravvenuta indipendenza economica del figlio (omissis),

inidonea, però, a spostare significativamente il punto di equilibrio, perché presuntivamente favorevole ad entrambi i genitori, ciascuno per la sua parte di coobbligazione, lasciandone così immutato il rapporto; *iii*) la decadenza dell'assegno di mantenimento corrisposto dal (omissis) per il figlio maggiorenne (omissis) doveva decorrere fin dall'1 dicembre 2011, da quando, cioè, quest'ultimo aveva ricevuto l'incarico triennale di dottorato di ricerca.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Si criticano le argomentazioni utilizzate dalla corte distrettuale per negare l'entità divorzile alla (omissis) e se ne lamenta la erroneità perché: a) «la rinuncia all'assegno di mantenimento fatta nel giudizio di separazione non ha valore probatorio di confessione nel giudizio di divorzio, perché sono differenti i caratteri, le finalità ed i presupposti dei due istituti»; b) «l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio non presuppone la prova, da parte del coniuge richiedente, di un peggioramento delle proprie condizioni di salute ed economiche in epoca successiva alla separazione, ma implica un confronto con il tenore di vita goduto nell'arco della durata della convivenza matrimoniale»; c) «l'indagine richiesta dall'art. 5, comma 6, deve fare riferimento a dati reali e non può riferirsi a presunzioni o ad aspettative future, né può basarsi su un'unica prova documentale, interpretandola in maniera difforme da quella per la quale è stata redatta ed ignorando le altre risultanze probatorie raccolte nel giudizio»; d) «le prestazioni assistenziali per gli invalidi civili ed i ciechi civili assoluti, quali l'indennità di accompagnamento e di invalidità, che non sono computate nel reddito, non possono essere ritenute rilevanti ai fini della determinazione del diritto all'assegno di divorzio, a causa della loro funzione assistenziale, destinata a coprire spese connesse a bisogni primari che il coniuge invalido deve affrontare a motivo della grave patologia da cui è affetto»;

II) «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.», ascrivendosi alla corte bolognese di avere omesso la valutazione di una serie di circostanze, compiutamente indicate, asseritamente decisive e dibattute tra le parti;

III) «Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 2, della legge n. 898 del 1970, con riferimento all'art. 337-septies cod. civ., nonché dell'art. 4, comma 13, della legge n. 898 del 1970», laddove la corte territoriale aveva retrodatato all'1

dicembre 2011 il venir meno dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne
(omissis).

2. L'esame del primo motivo impone preliminarmente di ricordare che, per quasi trent'anni, la giurisprudenza ha interpretato l'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970 ritenendo che l'assegno divorzile dovesse consentire all'avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio.

2.1. Sulla scia delle critiche di vasti settori dottrinari, che ravvisavano in tale indirizzo interpretativo il rischio di garantire ingiustificate rendite di posizione, questa Corte, con la sentenza n. 11504 del 2017 (e quella, in senso sostanzialmente conforme, n. 23602 del 2017), ebbe a ribaltare l'orientamento in questione, negando il riconoscimento dell'assegno di divorzio tutte le volte che il richiedente dovesse considerarsi economicamente autosufficiente.

2.2. Il descritto *revirement* suscitò un acceso dibattito, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, che è sfociato nell'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite di questa Corte, la cui recente sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, può essere condensata nelle seguenti asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (*cf.* Cass., SU, n. 11490 del 1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (*cf.* Cass. n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi; c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dall'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio «*adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi*» a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale; f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio; g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale.

2.2.1. In definitiva, appare evidente la *ratio* ispiratrice della decisione (nello stesso senso, si veda anche, *ex multis*, Cass. n. 28877 del 2020) rinvenibile nell'abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del 2017 per

la vigorosa riaffermazione del principio di solidarietà postconiugale, agganciato ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost..

2.3. Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconosciersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti; b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, della legge n. 898 del 1970, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio; c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.

2.4. E' innegabile, infine, quanto al problema riguardante le conseguenze di un siffatto intervento sui processi in corso (l'ipotesi specifica è quella della sopravvenienza, come nella specie, della pronuncia delle Sezioni Unite allorché la statuizione della corte di appello sull'assegno di divorzio - quanto alla sua spettanza ed eventualmente alla sua concreta quantificazione - sia già stata resa ma sia ancora suscettibile di impugnazione in Cassazione, poi concretamente promossa), che la Suprema Corte, ove i motivi di ricorso la investano di censura di violazione o falsa applicazione di una norma di diritto con riguardo alla quale sia intervenuto un mutamento della giurisprudenza di legittimità, deve giudicare sulla base del nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, posto che il giudizio di cassazione ha ad oggetto non l'operato del giudice di merito, ma la conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico.

2.5. Fermo quanto precede, la censura in esame si rivela meritevole di accoglimento nei limiti di cui appresso, fin da ora ricordandosi che la correttezza della motivazione adottata dal giudice di appello deve essere verificata con esclusivo riguardo alle questioni sottoposte al suo esame, e dallo stesso risolte per decidere la controversia, risultando ad essa del tutto estranea la decisione eventualmente diversa del giudice di primo grado, la quale è destinata a rimanere

interamente travolta ed assorbita da quella emessa, in sua sostituzione, dal giudice del gravame, che, dunque, può limitarsi ad una valutazione diretta del materiale probatorio messo a disposizione dalle parti, nell'ambito delle questioni sollevate con i motivi di impugnazione, senza essere tenuto ad una puntuale confutazione dei singoli punti della decisione impugnata (cfr. Cass. n. 15038 del 2018, in motivazione; Cass., n. 28487 del 2005; Cass. n. 9670 del 2003; Cass. n. 2078 del 1998).

2.5.1. Orbene, la corte distrettuale, come si è già precedentemente riferito riportandone le argomentazioni (cfr. § 1.2. dei "Fatti di causa", da intendersi, qui, per brevità, interamente richiamato), ha negato il riconoscimento dell'assegno divorzile invocato dalla (omissis) chiaramente valorizzando esclusivamente la natura assistenziale dello stesso, e, quindi, sostanzialmente, tenendo conto della sola rispettiva condizione economica degli ex coniugi, ritenuta di reciproca autosufficienza, omettendo, però, una concreta ponderazione unitaria di tutti i criteri suddetti, ritenuti «*equiordinati*» dal richiamato recente arresto delle Sezioni Unite.

2.5.2. Essa, infatti, seppure muovendo dal corretto assunto secondo cui la diversità tra stato di separazione e divorzio rende distinti giuridicamente i rapporti economici fra divorziati da quelli della separazione, ha proceduto, poi, erroneamente, alla ponderazione della situazione patrimoniale della (omissis) partendo proprio dalla dichiarazione di autosufficienza economica dalla stessa resa nel 2006, nel corso di giudizio di separazione personale, quando, la propria condizione di cecità assoluta civile già era stata acclarata (nel 2005), sicché, secondo il giudice *a quo*, ella già era cosciente dei propri bisogni, rimasti, successivamente, sostanzialmente mutati rispetto ad allora. Proprio in relazione all'incidenza su questa situazione economica, quel giudice ha considerato, altresì, l'indiretto risvolto, asseritamente positivo, avuto dalla liberazione, ora, delle risorse personali della (omissis) richieste allora per assolvere l'obbligazione di cura della figlia quindicenne convivente e dell'altro figlio, maggiorenne, almeno dalla sopravvenuta sua indipendenza economica, nonché di altri due fattori (l'assegnazione della ex casa coniugale e le erogazioni da lei ricevute dall'Inps per il suo *handicap*, capaci «*di coprire, secondo i valori comunemente noti, la maggioranza del salario di una badante convivente utile a tempo pieno*») che, pur non essendo reddito, potevano comunque soddisfarne i bisogni così da non

gravarne quest'ultimo. Ed operazione sostanzialmente analoga è stata effettuata con riferimento allo scrutinio della situazione economica del (omissis).

2.5.3. Ad avviso di questa Corte, però, un siffatto modus procedendi si rivela non in linea con i riportati principi dettati dalla descritta statuizione delle Sezioni Unite perché: i) quanto alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, al fine di accertare l'inadeguatezza, o meno, dei mezzi della (omissis), o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, sostanzialmente, ha preteso la dimostrazione, da parte della odierna ricorrente, di un mutamento delle rispettive condizioni economiche degli ex coniugi (ed in particolare il peggioramento di quelle della odierna ricorrente) rispetto al momento della loro separazione personale, non richiesta, invece, tra i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della legge n. 898/70 in relazione alla spettanza, o meno, dell'assegno divorzile; ii) ha mostrato, in questo modo, di valorizzare il solo criterio dell'autosufficienza economica, e, dunque, il carattere meramente assistenziale dell'assegno in questione, senza minimamente indagarne gli ulteriori aspetti perequativi/compensativi (né, in contrario, può essere sufficiente la riduttiva affermazione del (omissis), rinvenibile alla pag. 10 della sua memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., secondo cui «nel caso de quo, non sussistono, in concreto elementi atti ad integrare l'assegno come misura "compensativa", atteso che la sig.ra (omissis), come dalla stessa ammesso nel corso dell'istruttoria di primo grado, ha sempre pienamente perseguito la sua attività di insegnante sino al pensionamento, non avendola dovuta sacrificare per la cura della famiglia in quanto si avvaleva, grazie ai redditi congiunti dei due coniugi, dell'ausilio di "una domestica ad ore e babysitter"»); iii) ha seguito una concezione assolutistica ed astratta del criterio «adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi», solo apparentemente contestualizzandolo nella specifica vicenda coniugale. Invero, non si è dato conto dell'intera storia matrimoniale, né del nesso di causalità tra le scelte endofamiliari e la situazione della (omissis) al momento dello scioglimento del vincolo coniugale, né, soprattutto, del contributo fornito da entrambi gli ex coniugi alla conduzione familiare e come esso abbia inciso sulla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due (dovendosi qui ribadire l'irrilevanza, in contrario, della già riportata, riduttiva, affermazione del (omissis), rinvenibile alla pag. 10 della sua memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., nonché di quella, ulteriore, secondo cui «il reddito di (omissis), così come quello della sig.ra (omissis), era infatti integralmente destinato al soddisfacimento delle esigenze dei suoi quattro figli [due

nati dal precedente matrimonio] ed al pagamento dei due mutui contratti per l'acquisto della casa coniugale». Cfr. pag. 9-10 della medesima memoria).

2.6. Nei suddetti limiti, dunque, il motivo in esame va accolto, affidandosi al giudice di rinvio il compito di procedere al nuovo esame della domanda di assegno divorzile della (omissis) alla luce della nuova interpretazione dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970 fornita dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 18287 del 2018 ricorso.

3. Il secondo motivo di ricorso è evidentemente assorbito.

4. Il terzo motivo, infine, è fondato nei soli termini che seguono.

4.1. E' noto che la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto (cfr. Cass. n. 21752 del 2020, in motivazione; Cass. n. 5088 del 2018; Cass. n. 12952 del 2016).

4.1.1. Nella specie, invece, è sostanzialmente incontroverso che (omissis) abbia raggiunto l'indipendenza economica, e la corte distrettuale, con accertamento fattuale esaustivamente motivato (qui non ulteriormente sindacabile, se non per vizio motivazionale e nei ristretti limiti oggi sanciti per quest'ultimo dal novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.). Nessuna puntuale censura in tale senso, e con il rispetto degli oneri di allegazione fissati da Cass., SU, n. 8053 del 2014, è stata formulata, però, dalla (omissis), ha ricondotto il corrispondente momento alla data dell'1 dicembre 2011, allorquando, cioè, lo stesso, conseguito un dottorato triennale di ricerca a Parigi che gli assicurava la somma mensile di € 1.600,00, si era ivi trasferito prendendo in locazione un appartamento, cessando, così, la coabitazione con la madre.

4.2. Fermo quanto precede, osserva il Collegio che l'obbligazione di mantenimento ex art. 148 cod. civ. si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio. Pertanto, nel caso di successiva cessazione della convivenza fra i genitori, l'obbligo di quello, tra essi, non affidatario o collocatario decorre non già dalla proposizione della domanda giudiziale, bensì dalla effettiva cessazione della coabitazione (cfr. Cass. n. 3302 del 2017, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 8816 del 2020). Infatti,

solo da quel momento diventano efficaci le statuizioni in tema di affidamento dei figli ed i conseguenti provvedimenti di natura economica.

4.2.1. Questo principio, tuttavia, è stato affermato nel caso di domanda volta ad ottenere il contributo predetto e presentata prima della cessazione della coabitazione tra i genitori, precisandosi che tale situazione non costituisce un presupposto processuale, necessario al momento dell'introduzione del giudizio, bensì una condizione dell'azione, incidendo sul diritto ad ottenere una sentenza favorevole, talché è sufficiente che sussista nel momento in cui la lite viene decisa (cfr. Cass. n. 7905 del 2012).

4.2.2. Diversamente, allorquando si discuta - come nel caso in esame - del momento estintivo di un siffatto obbligo di cui precedentemente sia stata accertata l'esistenza, il limite alla retroattività della statuizione è costituito dall'espressa domanda della parte, attenendo tale pronuncia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali (i genitori nei riguardi del figlio), ossia a diritti disponibili, e, quindi, non incidendo sull'interesse superiore del minore (cfr. Cass. n. 8816 del 2020; Cass. n. 7960 del 2017).

4.2.3. In altri termini, la decisione del giudice relativa al contributo per il mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario o collocatario non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un diritto che, nell'*an*, è direttamente connesso allo *status* genitoriale. Il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto influente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo suddetto, sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata (*rebus sic stantibus*), della precedente imposizione del contributo medesimo, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo (come, invece, ha opinato la corte distrettuale), rispetto alla data della domanda di modificazione.

5. In definitiva, il ricorso della (omissis) va accolto, nei corrispondenti limiti predetti, quanto al primo ed al terzo motivo, dichiarandosene assorbito il secondo, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di (omissis), in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

5.1. Va, disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie, nei corrispondenti limiti di cui in motivazione, il primo ed il terzo motivo di ricorso, dichiarandone assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di (omissis), in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Dispone per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 22 gennaio 2021.

Il Presidente
Francesco Antonio Genovese

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 7 FEB. 2021

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia Barone